

GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

In breve

CONFISCA
Individuare i beni spetta al Pm



In caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il giudice che emette il provvedimento ablativo è solo tenuto a indicare l'importo complessivo da sequestrare, mentre l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum indicato nel sequestro è riservata al Pm. Il giudice deve quindi indicare nello specifico quali sono i beni vincolabili soltanto se dispone degli elementi per stabilirlo. In caso contrario, l'individuazione spetta al pubblico ministero, in qualità di organo demandato all'esecuzione. Corte di cassazione - Sezione I penale - Sentenza 12 settembre 2016 n. 37833

PROCESSO PENALE
Teste inattendibile, prove da rivalutare

Il giudice di appello che considera inattendibile un teste dell'accusa non può confermare la sentenza di primo grado senza procedere a una rivalutazione delle prove e, soprattutto, senza verificare le ipotesi alternative prospettate dalla difesa dell'imputato. Corte di cassazione - Sezione I penale - Sentenza 12 settembre 2016 n. 37829

Tribunale di Milano. Superato il principio dettato dalla Cassazione nel 2010

Fondi comuni d'investimento con personalità e patrimonio

Risolto anche il problema dell'intestazione dei beni

Angelo Busani
Andrea Fedi

Il fondo comune d'investimento ha una propria soggettività giuridica ed è quindi titolare del patrimonio (denaro, immobili, azioni, altri titoli) che vi è stato conferito dai suoi quotisti o che è stato acquisito dal fondo stesso pagandolo con l'utilizzo delle proprie risorse. Deve essere quindi superato il principio, enunciato dalla Cassazione nella sentenza n. 16605 del 2010 (commentata dal Sole 24 Ore del 16 luglio 2010), secondo cui il fondo comune d'investimento è privo di autonomia patrimoniale e di soggettività giuridica, in quanto patrimonio di titolarità formale della Sgr che gestisce il fondo stesso, separato dal restante patrimonio della Sgr e dagli altri fondi affidati in gestione alla Sgr medesima e pure separato dal personale patrimonio dei quotisti del fondo (che ne sono titolari sostanziali "in via mediata", attraverso la titolarità delle quote di partecipazione al fondo).

È quanto deciso dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 7232 del 10 giugno 2016, una decisione destinata a rappresentare un precedente di notevole portata nella complessa materia della titolarità dei patrimoni gestiti sotto forma di fondi comuni di investimento. Per comprendere quanto la

questione decisa dal Tribunale di Milano sia rilevante, basti pensare al problema dell'intestazione dei beni del fondo comune nei pubblici registri: in base alla sentenza della Cassazione del 2010, la prassi si era orientata a trascrivere l'acquisto del fondo a favore della Sgr, sia pur annotando tale intestazione con la precisazione che si trattava di un acquisto compiuto "per conto" del fondo.

Basti pensare, inoltre, alla fattispecie che il Tribunale milanese ha analizzato per giungere a questa sua epocale decisione: vale a dire il caso della sostituzione di una Sgr (perché sottoposta a procedura concorsuale) con un'altra Sgr nella gestione di un dato fondo comune d'investimento e l'interpretazione se questa vicenda fosse da qualificare come un "trasferimento" e, quindi, come un evento tale da far sorgere il diritto di prelazione in capo ai soci delle società le cui azioni sono state "passate" da una Sgr all'altra. Per non parlare delle implicazioni fiscali che una simile interpretazione in termini di "trasferimento" scatenerrebbe.

Il Tribunale argomenta la sua inversione di rotta rispetto alla Cassazione del 2010, basando il suo ragionamento su due principali considerazioni: da un lato, l'osservazione che la titolarità del fondo in capo alla Sgr è una posizione giuridica quasi del tutto "svuotata" dei contenuti tipici del diritto di proprietà, per il fatto che la gestione del fondo da parte della Sgr è «vincolata nel fine, nel metodo e nelle responsabilità»; d'altro lato, l'entrata in vigore, successiva alla decisione della Cassazione, di alcuni provvedimenti nor-

mativi che sono univoci nell'indicare la soggettività del fondo: il nuovo testo dell'articolo 36, comma 6, del Tuf (introdotto dal dl 178/2010), che sancisce la responsabilità del fondo «con il proprio patrimonio» delle obbligazioni contratte per suo conto;

l'articolo 6, comma 1, della legge 183/2011, che afferma la capacità del fondo di «acquistare beni immobili»;

il nuovo testo dell'articolo 57, Tuf (introdotto dal Dlgs 47/2012) che ammette i fondi comuni di investimento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa indipendente-

mente dalla Sgr che li gestisce.

Dopo aver svolto questa premessa, il Tribunale respinge dunque la domanda del socio che sosteneva violato il suo diritto statutario di prelazione per effetto della sostituzione della precedente Sgr con una nuova Sgr, ritenendo tale sostituzione un "trasferimento" di titolarità soggetto appunto al diritto di prelazione. Il Tribunale infatti argomenta che l'avvicendamento tra le due Sgr non è da qualificare come "trasferimento" e che esso, quindi, è un evento da cui non origina il diritto di prelazione dei soci della società le cui azioni vengono passate dall'una all'altra Sgr; e ciò in quanto nel caso della sostituzione di una Sgr con un'altra Sgr: le azioni restano nel patrimonio del fondo, che né il proprietario, mentre ciò che cambia è la sola gestione del fondo (è, in sostanza, lo stesso fenomeno che accade quando un nuovo organo amministrativo subentra a un precedente organo amministrativo nella gestione di una società);

il "trasferimento" presuppone un soggetto dante causa e un soggetto avente causa che vengono la cessione di un dato bene da parte del dante causa e l'acquisto dell'avente causa, mentre, nel caso della sostituzione delle Sgr, accade un fenomeno assai diverso, e cioè vi è una decisione degli investitori del fondo di far subentrare una nuova Sgr alla precedente nella gestione del fondo (nel caso specifico, tra l'altro, si trattava di una decisione necessitata dal fatto che la prima Sgr era stata assoggettata a una procedura concorsuale).

Nonostante ciò, la net neutrality sembra, a differenza del suo più rivivuto "omologo", tutt'altro che una conquista già ottenuta e ormai infrangibile. Lo dimostra il dibattito rovente, a suon di proposte, controproposte, emendamenti e veti che ha caratterizzato il procedimento di adozione, lo scorso novembre, del Regolamento europeo in materia che, per la prima volta, si impegna appunto a realizzare «l'accesso ad un internet aperto».

In realtà, rispetto agli ambiziosi intenti, il testo della normativa si è rivelato piuttosto

INTERVENTO

La neutralità della Rete? L'obiettivo è lontano

di Carlo Melzi d'Eril
e Oreste Pollicino

Il 30 agosto scorso sono state pubblicate dal Berec, l'organismo che riunisce i 28 regolatori nazionali delle comunicazioni elettroniche, linee guida che le singole autorità nazionali dovranno seguire per adeguarsi al nuovo Regolamento europeo in materia. Uno dei punti più scottanti riguarda la neutralità della rete.

Non è forse un caso che l'articolo 3 della tanto acclamata (e contestata) Dichiarazione dei diritti e doveri in Internet, voluta dalla Presidente della Camera Laura Boldrini, tuteli proprio il principio della neutralità della rete. In base a quest'ultimo ognuno ha diritto che i dati trasmessi e ricevuti in Internet non subiscano discriminazioni, restrizioni o interferenze in relazione, tra l'altro, al mittente, al ricevente, al tipo o al contenuto dei dati. Questo principio pare proprio, infatti, la proiezione 2.0 di un più noto articolo 3, quello della Costituzione che consacra i principi, ben radicati e inviolabili, di uguaglianza e di non discriminazione.

Nonostante ciò, la net neutrality sembra, a differenza del suo più rivivuto "omologo", tutt'altro che una conquista già ottenuta e ormai infrangibile. Lo dimostra il dibattito rovente, a suon di proposte, controproposte, emendamenti e veti che ha caratterizzato il procedimento di adozione, lo scorso novembre, del Regolamento europeo in materia che, per la prima volta, si impegna appunto a realizzare «l'accesso ad un internet aperto».

In realtà, rispetto agli ambiziosi intenti, il testo della normativa si è rivelato piuttosto

deludente. E questo proprio perché la disciplina non sembra garantire quel livello di neutralità del web auspicato e ritenuto necessario a evitare discriminazioni. In particolare, l'articolo 3 ha cristallizzato quello che, secondo molti, è una sorta di compromesso al ribasso tra le varie lobbies della digital economy e delle telco coinvolte.

Tanto per fare un esempio: uno dei punti più controversi e a cui si oppongono i paladini della net neutrality è la possibilità per i fornitori di contenuti e gli Internet service providers di concludere quelli che sono in gergo chiamati "accordi di prioritarizzazione" del traffico.

LA SITUAZIONE
Il Regolamento europeo sembra cristallizzare un compromesso al ribasso tra le lobby della digital economy

co. Si tratta di accordi con cui vengono create vere e proprie corsie preferenziali per raggiungere gli utenti finali, di cui possono quindi avvantaggiarsi alcuni operatori e non altri.

Questa, dal punto di vista delle compagnie telefoniche, è una eccellente opportunità commerciale. Se fosse consentito far pagare i produttori di contenuti per una maggiore velocità di comparsa on-line, e dunque in sostanza una migliore visibilità, ciò si risolverebbe in una fonte di guadagno. Con ogni probabilità, però, si produrrebbe anche una discriminazione: rete veloce per chi se lo può permettere, lenta per tutti gli altri.

Se il co-legislatore europeo

(specie il Consiglio dei ministri a dire il vero) si è dimostrato forse poco coraggioso nell'esigere alti standard di protezione della net neutrality, in soccorso ad essa è giunto, appunto, il Berec. E lo ha fatto in due mosse.

La prima: linee guida che interpretano in modo favorevole per gli utenti le disposizioni previste dal Regolamento, riducendo molto i rischi di trattamento differenziato.

Le seconda: una consultazione sul testo di tali linee guida, con il metodo bottom-up, ovvero il più possibile aperto ed inclusivo nei confronti di chiunque volesse dire la propria.

Non si è trattato di un buco nell'acqua. Sono arrivate quasi 500 mila risposte da addetti ai lavori, ma anche da attivisti dei diritti digitali e comuni cittadini. Un apporto, quest'ultimo, cruciale, in quanto è servito a ridurre ulteriormente, rispetto al testo originario delle linee guida, le possibilità di prioritarizzazione del traffico e le ipotesi di zero rating.

Quest'ultimo sembra essere l'oggetto del desiderio di molti operatori di telefonia perché consente di fidelizzare e ampliare gli utenti, previo accordo con gli isp, consentendo accesso illimitato a determinate applicazioni e siti web come parte dell'abbonamento.

Oramai alle autorità nazionali implementare, guardando alle peculiarità domestiche, i principi delle linee guida. E può forse azzardarsi un suggerimento per la nostra Agcom: in questa opera i parametri - stelle comete - da seguire potrebbero essere proprio i due articoli 3 da cui queste brevi riflessioni hanno preso le mosse.

AVVOCATURA Pubblicato il regolamento sugli Ordini

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie generale 213, del 12 settembre 2016 il decreto 16 agosto 2016, numero 178. Il provvedimento concerne il regolamento con le disposizioni per la tenuta e l'aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell'Ordine degli avvocati, nonché in materia di modalità di iscrizione e trasferimento, casi di cancellazione, impugnazioni dei provvedimenti adottati in tema dai medesimi Consigli dell'ordine. L'entrata in vigore del provvedimento è prevista per il 27 settembre.

In edicola con Il Sole 24 ORE

E SE IL PROSSIMO PASSO FOSSE UN SALTO DI QUALITÀ?

A SOLI 0,50€

LA SCELTA GIUSTA PER ORIENTARSI TRA I MASTER.

Il Sole 24 Ore presenta la Guida ai Master per scegliere tra le oltre duemila offerte formative in partenza per l'anno accademico 2016/17. Scopri i corsi organizzati da università pubbliche, private, telematiche e scuole di eccellenza. Scegli tra quelli dedicati a management, finanza, giurisprudenza, ingegneria, professioni sanitarie e valuta costi e requisiti di ammissione, sbocchi lavorativi e opportunità all'estero.

MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE E ONLINE SU WWW.ILSOLE24ORE.COM/GUIDAMASTER L'OFFERTA COMPLETA DEI MASTER.

Il Sole 24 ORE
www.ilssole24ore.com

24ORE BUSINESS SCHOOL MILANO
www.bs.ilssole24ore.com

EXECUTIVE24 - MASTER PART-TIME
Digital Transformation & Business Strategy

2ª EDIZIONE MILANO, dal 25 NOVEMBRE 2016
7 mesi / 9 weekend non consecutivi
aula & social distance learning

CHANG

RIDISEGNARE L'AZIENDA TRADIZIONALE PER GESTIRE LA CONVERSIONE DIGITALE

I MODULI DI STUDIO

IL MASTER È STRUTTURATO IN 3 MODULI ACQUISTABILI SEPARATAMENTE:

1° MODULO - DIGITAL & INNOVATION STRATEGY: DISRUPTION SUI BUSINESS MODEL
2° MODULO - TECNOLOGIA E BIG DATA PER LA DIGITAL TRANSFORMATION
3° MODULO - DIGITAL ORGANIZATION: CHANGE MANAGEMENT ED ENGAGEMENT

SERVIZI A VALORE AGGIUNTO

- AULA E DISTANCE LEARNING
- TUTORING ON LINE E IN AULA
- DIPLOMA EXECUTIVE MASTER
- PROJECT WORK FINALE
- DIGITAL CHECK UP PERSONALIZZATO

DOCENTI

Fabrizio Bencini Partner Kon	Massimo Biagi Responsabile dei Sistemi Informativi Infocert	Dario Cardile Partner Valdani Vicari Associati Italian Angels for Growth	Paolo Ciuccarelli Scientific Director Density Design Research Lab Politecnico di Milano	Andrea Craviotto Managing Director Accenture Strategy IT Strategy Lead	Alberto Degradì Infrastructure Architecture Leader Cisco Italia	Marcela del Valle Sagardoy Management Consultant	Filippo De Vita Head of Digital Services Enterprise Corporate Marketing Vodafone Italy	Fosca Giannotti Director of Research at ISTI CNR Data Mining Expert	Gianluca Giovannetti Direttore Organizzazione, Information Technology and Business Transformation Amadori	Paolo Gualitani Partner The Vortex	Giuseppe Mayer Chief Innovation Officer Grey United	Pepo Moder EMEA Digital Marketing CRM Director Fiat-Chrysler Automobiles	Marco Morchio Managing Director Accenture Strategy Lead Italy, Central Europe and Greece	Federico Pagnani CEO Cgnal	Adriano Solidoro Docente di Organizzazione Aziendale Università Milano-Bicocca	Gionata Tedeschi Managing Director Accenture Strategy Digital Strategy and Insurance Lead	Stefano Trombetta Managing Director Accenture Strategy Talent and Organization Lead	Laura Zanfrini Next24 Gruppo 24 ORE	TESTIMONIANZE
Paolo Ciceri CIO La Rinascente																			
Anna Matteo Direttore Digital Business & Technology Gruppo 24 ORE																			
Geronimo Pirro Director of Marketing Amadeus Italia																			

SPONSOR: accenturestrategy **CON IL CONTRIBUTO DI:** nova **24 ORE NEXT** **MEDIA PARTNER:** L'IMPRESA RADIO 24

Oltre 1.200 manager hanno conseguito il diploma Executive Business Education. Il Master è finanziabile con i fondi interprofessionali Fondimpresa, Fondir, Fondirigenti, Fonservizi e finanziamenti da Banca Sella.

Sono aperte le selezioni. Programma, borse di studio e modalità di ammissione www.bs.ilssole24ore.com

SEGUICI SU

Servizio Clienti
Tel. 02 (06) 3022.3906
Fax 02 (06) 3022.4462/3034
business.school@ilssole24ore.com

GRUPPO 24 ORE

Il Sole 24 Ore Business School ed Eventi
Milano - Via Monte Rosa, 91
Milano - Via Tortona, 56 - Mudec Academy
Roma - piazza dell'Indipendenza, 23 b/c
Organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008